

Dirigente della Prefettura di Pistoia - Dr Roberto Caiati

Le sanzioni amministrative previste agli artt. 186 e 187

Buongiorno a tutti e rivolgo un particolare ringraziamento alla dr.ssa Giannini per l'opportunità offertami di prendere parte all'odierno seminario.

Procederò ad illustrare sinteticamente l'attività svolta dalla Prefettura nel procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative previste per la violazione degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Il Codice della Strada, allo scopo di tutelare il bene primario della sicurezza della circolazione stradale nonché dell'incolumità dello stesso conducente e di tutti gli altri utenti della strada, considera lo stato di ebbrezza alcolica e l'alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come condizioni incompatibili con la guida dei veicoli.

Per questo motivo, sono configurate come ipotesi di reato sia la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche sia la guida in stato di alterazione psico-fisica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Per tali illeciti sono previste sanzioni penali ed amministrative.

Iniziamo con l'esame dell'art. 186. Presupposto per la realizzazione di tale illecito è che il soggetto venga trovato a guidare un veicolo in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. Il Codice della Strada riporta la definizione del "tasso alcolemico", indicando la soglia legale dell'ebbrezza. In particolare, il reato di guida in stato di ebbrezza ricorre quando, dall'esito degli accertamenti svolti, risulta un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro di sangue

Qualora il valore riscontrato sia superiore a 0,5 sussiste il presupposto del reato e, quindi, scatta la violazione. L'articolo 186 disciplina le modalità operative che gli organi di polizia, nell'effettuare i controlli nei confronti dei conducenti, devono osservare al fine di pervenire all'accertamento dello stato di ebbrezza.

Trattasi questa di un'attività prettamente tecnica, di competenza degli organi di polizia.

L'accertamento può essere svolto mediante l'utilizzazione di apparecchi portatili, i c.d. etilometri, dal cui esito vengono raccolti utili elementi probatori, per motivare l'obbligo della sottoposizione agli accertamenti sanitari.

Quando un conducente è stato coinvolto in un incidente stradale, compatibilmente con l'esigenza prioritaria di prestare i dovuti soccorsi, viene sottoposto ad accertamenti presso le strutture sanitarie. Inoltre, quando l'organo di polizia, sulla base dei fattori sintomatici, tratti dalla comune esperienza - quali alito vinoso, linguaggio sconnesso o euforia eccessiva - ha motivo di ritenere che il conducente, fermato per un controllo stradale, si trovi in stato di alterazione derivante dall'assunzione di bevande alcoliche, dispone che lo stesso sia inviato al controllo presso le strutture sanitarie.

Il Codice considera come ipotesi di reato anche l'eventuale rifiuto, opposto dal conducente, di sottoporsi ai suddetti accertamenti. Successivamente, l'organo di polizia provvede a redigere il rapporto, che viene trasmesso alla Procura della Repubblica, cui spetta giudicare sull'ipotesi di reato ed alla Prefettura competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le sanzioni penali consistono nell'arresto fino a un mese e nell'ammenda da 258 euro a 1032 euro. Come sanzione accessoria amministrativa è prevista la sospensione della patente da 15 giorni a 3 mesi. Se, invece, il conducente ha compiuto più violazioni nel corso di 1 anno, i limiti edittali aumentano, andando da 1 mese a 6 mesi.

Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida.

Per quanto riguarda l'attività svolta dalla Prefettura, il Prefetto competente a ricevere il rapporto è quello del luogo della commessa violazione.

La sospensione decretata dalla Prefettura costituisce un atto dovuto, mentre il periodo di sospensione è determinato discrezionalmente entro i limiti edittali, stabiliti dalla legge. La Prefettura, nell'assunzione della propria decisione, valuta tutti i fatti e le circostanze emergenti dal rapporto di polizia, da cui sia possibile evincere la

sussistenza di fondati elementi di una evidente responsabilità a carico del trasgressore e, soprattutto, tiene conto del tasso alcolemico riscontrato. In particolare, viene diversamente valutato, ai fini della determinazione del periodo di sospensione, di quanto viene superato il limite legale.

La sospensione disposta dal Prefetto assume carattere cautelare e provvisorio, essendo disposta prima della definizione del giudizio penale, con finalità cautelari di salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale.

Con lo stesso provvedimento di sospensione il Prefetto dispone che il conducente si sottoponga alla visita medica allo scopo di verificare la permanenza dei requisiti fisici e psichici. Questa visita, secondo l'art.186, deve svolgersi entro il termine di 60 gg., decorrente dalla notifica del provvedimento di sospensione.

Successivamente, l'interessato deve produrre alla Prefettura copia del certificato medico rilasciato dalla Commissione. A questo punto occorre distinguere due ipotesi. Se il tasso alcolemico riscontrato è inferiore alla soglia di 1,5 gr/l ed il conducente non presenta il certificato ovvero non si sottopone alla prescritta visita, la Prefettura dispone una nuova sospensione della patente a tempo indeterminato, fino all'esito della visita.

Nell'altro caso invece, e cioè quando il tasso alcolemico è superiore a 1.5 gr/l, oltre alla sospensione provvisoria della patente per la durata già stabilita, viene fin da subito ordinata obbligatoriamente la sospensione cautelare a tempo indeterminato, in attesa del certificato medico. Detta sospensione si protrae fino a quando l'interessato non abbia esibito all'ufficio il certificato medico con l'esito positivo.

Proseguiamo con l'analisi dell'art.187, che contempla l'ipotesi della guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Il presupposto di tale violazione è che una persona sia trovata a guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'art.187 non prevede una soglia legale, come per lo stato di ebbrezza, ma considera il fatto oggettivo dello stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope confermato dalle risultanze delle certificazioni mediche.

L'accertamento di detto stato di alterazione viene svolto attraverso l'esame dei liquidi biologici prelevati presso le strutture mediche abilitate. L'organo di polizia

accompagna il conducente presso una struttura sanitaria oppure, in caso di incidente, compatibilmente con le esigenze di sottoporre a cure immediate l'incidentato, provvede comunque a richiedere l'effettuazione dei controlli.

L'accompagnamento presso la struttura sanitaria è finalizzato a sottoporre l'interessato alla visita medica ed al prelievo prelevati dei campioni di liquidi biologici, per verificare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando l'organo di polizia è in possesso del referto sanitario positivo, da cui risulta la sussistenza delle predette sostanze, trasmette il rapporto, unitamente alla copia del referto, al Prefetto ed alla Procura della Repubblica.

Anche per l'art.187, la sanzione accessoria della sospensione della patente assume carattere cautelare; viene anche obbligatoriamente impartito all'interessato l'ordine di sottoporsi a visita, rimanendo il documento sospeso a tempo indeterminato, fino all'esito dell'esame di revisione.

Quanto alle sanzioni applicabili, si rinvia a quelle previste per l'art.186.

Si segnala che l'art. 130-*bis*, come modificato con la novella normativa del 2005, prevede la revoca della patente di guida nel caso in cui il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento del CdS, provocando la morte di altre persone, qualora la violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza, e qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 186, risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico pari o superiore 3 grammi per litro ovvero sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione adottati dalla Prefettura nel corso degli ultimi tre anni, si evidenzia che, per la violazione dell'art.186, nel 2004 sono stati disposti 235 provvedimenti, nel 2005 315 e nel 2006 365.

Mentre per l'infrazione dell'art.187, le sospensioni decretate nel 2004 sono state 9, nel 2005 13 e nel 2006 17.

Da tali dati si può trarre l'indicazione circa l'entità delle infrazioni che vengono accertate dalle Forze di Polizia, cui va senz'altro riconosciuto il merito di svolgere un'intensa attività di controllo.

Le iniziative che possono essere sviluppate in un'ottica di sensibilizzazione, devono concorrere a realizzare l'obiettivo istituzionale di elevare i livelli di sicurezza della circolazione veicolare e di ridurre il fenomeno degli incidenti.

Gli organi delle Forze dell'Ordine e delle Polizie Municipali, deputati allo svolgimento dei compiti di polizia stradale, sono costantemente sensibilizzati ad attuare un' incisiva azione di vigilanza e di controllo del territorio per garantire l'osservanza delle norme del codice della strada, sia in concomitanza dei periodi in cui si registra un incremento dei traffici veicolari per effetto dei movimenti turistici e degli spostamenti verso le località di soggiorno e le località di ritrovo sia durante i fine settimana, lungo le arterie che conducono ai locali di intrattenimento.

Come ha riferito il Prefetto nel suo intervento iniziale, con i soggetti istituzionali sono in corso di approfondimento intese per definire, mediante la stipula di protocolli, lo scambio di informazioni, al fine di rendere tempestivo l'accertamento dei requisiti di idoneità alla guida. In particolare, si è concordato di inviare alla Commissione Medica, unitamente al provvedimento di sospensione della patente, una scheda sintetica riportante notizie utili per la rispettiva attività di valutazione.

Infine, si segnala che il mondo della scuola è il settore ove è opportuno promuovere campagne di informazione e di sensibilizzazione sui pericoli connessi con l'uso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Ho concluso e ringrazio tutti per l'attenzione.